

# **CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO**

Bussolengo (VR) – Via A. Mantegna n. 30/b

**FORMAZIONE E TENUTA ALBO FORNITORI**

**REGOLAMENTO**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo Fornitori del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero.

L'Albo è diviso per categorie di servizi e forniture.

L'Albo presenta carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.

## **Art. 2**

### **Campo di applicazione**

L'Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 3**

### **Preventiva pubblicazione**

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo e sul sito internet del Consorzio.

Nell'avviso saranno indicate la modalità per richiedere l'iscrizione e la documentazione da presentare.

## **Art. 4**

### **Requisiti per l'iscrizione**

L'Impresa per ottenere l'iscrizione all'Albo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione;
- ✓ possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016;

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese.

In ogni momento l'Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi;

Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

## **Art. 5**

### **Procedimento di iscrizione**

L'Impresa che intende essere inserita nell'Albo dovrà far pervenire al protocollo consortile, dal giorno di pubblicazione dell'avviso senza termine di scadenza, l'istanza secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta, corredata dalla documentazione richiesta. L'Impresa dovrà indicare l'attività esercitata e la categoria per la quale chiede l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione in più categorie.

L'Operatore economico già iscritto all'Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti.

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi.

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.

Sono da considerarsi inseriti all'Albo, gli Operatori economici che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nell'Avviso e nel presente Regolamento, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.

## **Art. 6**

### **Aggiornamento e Pubblicità dell'Albo**

La valutazione delle istanze di inserimento o modifica e l'aggiornamento dell'Albo avverrà a cura degli incaricati di ogni singolo settore cui pervenga la richiesta, entro il termine di trenta giorni.

La pubblicazione sul sito del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero dell'Albo secondo le disposizioni di legge avverrà a cura dell'Ufficio Segreteria.

## **Art. 7**

### **Utilizzazione dell'Albo**

La scelta degli Operatori economici da invitare all'interno di ciascuna categoria, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, può avvenire tramite sorteggio o seguendo un criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti, con la possibilità, valutata l'esecuzione di precedenti contratti, di riconfermare l'invito alle imprese aggiudicatarie.

L'iscrizione all'elenco non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di servizi e forniture.

L'inclusione dell'Impresa nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di servizi o forniture ed il Consorzio non è assolutamente vincolato nei confronti dell'Operatore economico iscritto.

Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

## **Art. 8**

### **Cancellazione dall'Albo**

La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:

- ✓ sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- ✓ mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per due volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- ✓ accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione;
- ✓ a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato.

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'Impresa, con fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.